

Esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e talune aziende. Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza

Con messaggio 25 giugno 2021, n. 2418 (**di seguito riportato**), l'Inps fa il punto degli esoneri e differimenti contributivi in favore di artigiani e degli commercianti, lavoratori autonomi e aziende.

Nel messaggio, vista la necessità di consentire che l'*iter* di attuazione delle normative di esonero venga completato, comunica che **sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:**

*1. delle somme dovute a titolo di **primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021** dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, **interessati dall'esonero** dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;*

2. delle somme per il primo acconto dell'anno di imposta

2021 dovute dai soggetti **iscritti alla Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che **producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;**

3. delle somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, **con scadenza il 16 luglio 2021;**

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'[articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, **sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese di febbraio 2021;**

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli [articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176](#), e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le **aziende che versano la contribuzione agricola unificata** sono differiti i termini di versamento delle **somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021**. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la **quarta rata con l'emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021**, già differita al 16 febbraio 2021 dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21;

per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

Il testo completo del messaggio Inps n. 2418 del 25 giugno 2021

Oggetto: Differimento scadenze di pagamento Gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, Gestione lavoratori agricoli autonomi, Gestione separata Liberi professionisti, Aziende con dipendenti

Come reso noto con il [messaggio n. 1911 del 13 maggio 2021](#), l'articolo 1, commi 20-22-*bis*, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha disposto per l'anno 2021 l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle gestioni Inps e alle casse previdenziali professionali autonome, che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo lordo imponibile ai fini IRPEF non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019. La norma citata demanda la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'esonero all'adozione di uno o più decreti da parte del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, il cui iter di pubblicazione è in corso di

definizione.

L'[articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#), al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai **settori agrituristico e vitivinicolo** e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, alle **aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra**, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al medesimo decreto-legge, riconosce l'**esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a **febbraio 2021**. L'esonero è riferito anche alla contribuzione relativa al mese di **febbraio 2021** per i lavoratori autonomi in agricoltura.

Gli [articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176](#), e successive modifiche ed integrazioni, prevedono la concessione di un esonero contributivo in favore delle aziende appartenenti alle **filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura, comprese le aziende produttrici di vino e birra**, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'allegato 3 del medesimo decreto-legge, relativamente al **periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021**.

L'esonero inizialmente previsto per il mese di **novembre 2020** è stato prima esteso al mese di **dicembre 2020** e, da ultimo, è stato esteso dall'articolo 19, comma 1, del [decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69](#), al mese di **gennaio 2021**.

L'esonero riguarda anche i **lavoratori autonomi in agricoltura** con riferimento alla contribuzione relativa ai medesimi mesi.

In relazione alla necessità di consentire che l'*iter* di attuazione delle normative sopra indicate venga completato e a seguito di espresso nulla osta da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il presente messaggio si comunica che **sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza:**

1. delle somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul reddito d'impresa ai fini Irpef per l'anno di imposta 2021 dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, **interessati dall'esonero** dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

2. delle somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che **producono reddito ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;**

3. delle somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, **con scadenza il 16 luglio 2021;**

4. dei contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'[articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73](#). In particolare, per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, **sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 marzo 2021, riferita alla contribuzione del mese**

di febbraio 2021;

5. dei contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli [articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176](#), e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, per le **aziende che versano la contribuzione agricola unificata** sono differiti i termini di versamento delle **somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021**. Per i lavoratori autonomi in agricoltura di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la **quarta rata con l'emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021**, già differita al 16 febbraio 2021 dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21; **per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.**

Le indicazioni del [precedente messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021](#) sono integrate dalle indicazioni del presente messaggio.

Il Direttore generale vicario
Vincenzo Caridi